



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

OGGETTO: Comunicazione avvio procedimento di assegnazione d'ufficio dei Domicili Digitali e loro iscrizione nel Registro Imprese: società di persone e società di capitali – sede di Arezzo e sede di Siena.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

AVV. MARCO RANDELLINI

- Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, ai sensi del quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 3/2026, adottata nella seduta del 19.01.2026, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell'Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali;
- Vista la Delibera di Giunta camerale n. 5 del 19.01.2026 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio Arezzo – Siena l'Avv. Marco Randellini, con decorrenza 23.01.2026;
- Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 256 del 22.12.2025 con la quale sono stati prorogati per l'anno 2026 gli incarichi di Elevata Qualificazione della Camera di Commercio di Arezzo-Siena;
- Visto l'art. 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;
- Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e, in particolare, l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- Vista la Legge 24 novembre 2000 n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Visto il D.P.R. 11.02.2005, n. 68 “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n.3”;
- Visto l'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge 11.09.2020, n. 120, contenente disposizioni per favorire l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, Imprese e Professionisti;
- Considerato che il citato art. 37 del D.L. n. 76/2020 per un opportuno coordinamento con il Codice dell'Amministrazione Digitale e con la disciplina dell'Unione Europea, ha sostituito il riferimento all' “Indirizzo di Posta Elettronica Certificata” con quello



relativo al “Domicilio Digitale”;

- Considerato che il citato art. 37 del D.L. 16.07.2020 n. 76, ha l’obiettivo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell’art. 16 del D.L. n. 185 del 29.11.2008 (convertito nella Legge n. 2/2009) e dell’art. 5 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 (convertito nella Legge n.221/2012), disponendo che *“le società che non hanno indicato il proprio Domicilio Digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle Imprese, siano sottoposte alla sanzione prevista dell’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata e che l’ufficio del Registro delle Imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegni loro d’ufficio un nuovo e diverso Domicilio Digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il Cassetto Digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio”*;
- Considerato che l’Ufficio del Registro delle Imprese è in grado di estrarre gli elenchi delle società di persone e società di capitali con sede in provincia di Arezzo e di Siena prive di Domicilio Digitale (PEC) e che pertanto occorre procedere all’avvio del relativo procedimento d’ufficio;
- Considerato il consistente numero di imprese con sede in provincia di Arezzo e di Siena e che, conseguentemente, sia parimenti elevato il numero dei procedimenti amministrativi da avviare;
- Considerato altresì che la modalità di notificazione ordinaria si renderebbe necessaria a seguito dell’impossibilità di provvedervi via PEC, impossibilità imputabile all’inadempimento da parte dell’impresa stessa obbligata alla comunicazione del proprio Domicilio Digitale (PEC);
- Visto l’art. 8 della Legge 241/1990 che stabilisce che: “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima”;
- Ritenuto che, in considerazione del contenuto vincolato del provvedimento da adottarsi a cura del Conservatore del Registro, non appare ragionevole procedere alla comunicazione di avvio del procedimento, quantomeno con modalità ordinarie;
- Ritenuto che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell’ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato ad imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora “il numero dei destinatari” renda la notificazione personale particolarmente “gravosa”;
- Valutato inoltre che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A/R, non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere - non coperti da alcuna entrata corrispondente, trattandosi di pratiche prive di diritti di segreteria – e che tali spese sarebbero causa di un ingiustificato aumento dei costi c.d. “consumi intermedi” e che l’art. 37 del D.L. 76/2020 al comma 2-bis dispone che dall’attuazione del presente



articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

- Ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- Vista la Legge n. 69 del 18.09.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è "on-line", consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- Tenuto conto altresì dell'art. 5-bis del D. LGS. 82/2005 in base al quale le pubbliche amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;
- Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione all'Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in 45 (quarantacinque) giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisce, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;
- Considerato infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema;
- Ritenuto inoltre opportuno, sempre nell'ottica di garantire la maggiore conoscenza possibile del procedimento di cui in argomento, inserire il presente provvedimento, unitamente all'elenco di tutte le imprese soggette al procedimento di cancellazione, anche nella sezione dedicata "Registro Imprese/REA – Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio degli indirizzi PEC inattivi relativi ad imprese";
- Preso atto della proposta del responsabile del procedimento Dott.ssa Elena Monnecchi;

D E T E R M I N A

1. di dare avvio, per le motivazioni esposte in premessa, al procedimento di assegnazione del Domicilio Digitale (PEC) alle società di persone con sede in Arezzo (Allegato C) e con sede in Siena (Allegato D) e alle società di capitali con sede in Arezzo (Allegato E) e con sede in Siena (Allegato F) – che formano parte integrante della presente determinazione - e che, invitate ad adempiere all'iscrizione nel Registro Imprese del



proprio Domicilio Digitale entro il termine di 45 giorni, non vi abbiano provveduto con contestuale applicazione della sanzione, di cui all'art. 37, commi 1 e 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020 n. 120;

2. posto che nei casi di cui al punto 1) non è possibile procedere alle comunicazioni personali tramite PEC, che la notificazione della *“Comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del Domicilio Digitale con contestuale applicazione della sanzione amministrativa”* (Avviso Allegato 2) - che forma parte integrante della presente determinazione - avvenga mediante pubblicazione per 45 (quarantacinque) giorni nell'Albo camerale on line ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990 e nel sito istituzionale nella sezione dedicata “Registro Imprese/REA – Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio degli indirizzi PEC inattivi relativi ad imprese”;
3. che sia pubblicato con le stesse modalità e per le stesse finalità, in allegato alla *“Comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del Domicilio Digitale con contestuale applicazione della sanzione amministrativa”* anche l'elenco delle imprese destinatarie della notificazione (Allegato C – per le società di persone con sede in Arezzo e Allegato D – per le società di persone con sede in Siena; Allegato E – per le società di capitali con sede in Arezzo e Allegato F – per le società di capitali con sede in Siena) e che formano parte integrante delle presente determinazione.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Elena Monnecchi

Il Conservatore Registro Imprese

Avv. Marco Randellini

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)